

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI
PARTICOLARI E ISTITUZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI RAPPRESENTANTI
E DEI PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI**

DI INIZIATIVA

Articolo 1

(Obiettivi e principi)

1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza degli interessi particolari inerenti la partecipazione ai processi decisionali e alla formazione di politiche pubbliche della Regione Lazio.

2. Conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione, la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali, in particolar modo in riferimento all'attività e all'identità dei soggetti che, rappresentanti e portatori di interessi particolari propri della società civile, influenzano o tentano di influenzare tali processi;

b) rimuovere ogni forma di ostacolo alla partecipazione paritaria, nel processo decisionale, della società civile e della rappresentanza degli interessi socialmente legittimati;

c) delineare un procedimento inclusivo atto a garantire, al decisore pubblico, il più ampio raggio di informazioni possibile, così da rendere la sua scelta più consapevole e informata.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera:

a) per «rappresentanti di interessi particolari» si intendono i soggetti che rappresentano, in maniera prevalente, presso i soggetti indicati alla lettera c), direttamente o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera b), interessi socialmente legittimati, anche di natura non economica, al fine di incidere ed orientare i processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nella definizione sono compresi, oltre ai sindacati e alle associazioni d'impresa, tutti coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari, cosiddetta di «lobbying»;

b) per «portatori di interessi particolari» si intendono i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e); si intendono, altresì, i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali o di mandato aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e);

c) per «decisori pubblici» si intendono coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche, quali: il Presidente della Regione, il Vice-Presidente, gli Assessori, il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, i membri del Consiglio Regionale, i vertici e gli staff degli uffici di diretta collaborazione dei soggetti sopra elencati, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale;

d) per «processi decisionali» si intendono i procedimenti di formazione degli atti legislativi e amministrativi;

e) per «attività di rappresentanza di interessi» si intendono tutte le attività svolte dai rappresentanti e dai portatori di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi socialmente legittimati nei confronti dei decisori pubblici.

Articolo 3

(Comitato di Controllo)

1. Presso l'Avvocatura della Regione Lazio è istituito il Comitato per la trasparenza nella rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato si compone di cinque membri estratti a sorte da un Notaio tra coloro che prestano servizio presso l'Avvocatura della Regione Lazio da più di 5 anni, salvaguardando il principio delle pari opportunità di genere.

3. I membri del Comitato rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente.

Sono affidate al Comitato le seguenti competenze:

a) garanzia e tutela della partecipazione dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali e alle consultazioni previste all'articolo 8;

b) tenuta, controllo, pubblicazione e aggiornamento periodico del registro dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari di cui all'articolo 4;

c) pubblicazione dei dati e delle relazioni annuali ricevute dai rappresentanti e dai portatori di interessi particolari di cui all'articolo 5, comma 1, nella sezione dedicata del proprio sito internet;

d) pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio di notizie inerenti l'apertura delle consultazioni di cui all'articolo 8, riguardanti l'elaborazione di politiche pubbliche;

e) trasmissione ai decisori pubblici dell'elenco dei soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4

f) redazione e trasmissione al Consiglio regionale, entro il 30 maggio di ogni anno, di un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti al registro di cui all'articolo 4, svolta nell'anno precedente. Il rapporto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione;

g) gestione del contraddittorio e erogazione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 11 della presente legge.

Articolo 4

(Istituzione del Registro dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari. Criteri di ammissione e divieti)

1. È istituito, presso il Comitato competente di cui all'articolo 3, il Registro dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».
2. I soggetti che intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi, siano queste persone fisiche o giuridiche, presso i decisori pubblici, devono iscriversi al Registro.
3. Ai fini dell'iscrizione al Registro, i rappresentanti e i portatori di interessi particolari devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
4. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari che intendano iscriversi al registro devono comunicare i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici, il domicilio e un indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) i dati identificativi del rappresentante e del portatore dell'interesse per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi;
 - c) nel caso di persona giuridica, la ragione sociale;
 - d) gli interessi particolari o le categorie di interessi che si intendono rappresentare e i potenziali destinatari dell'attività di lobbying;
 - e) le risorse economiche di cui si dispone o si pensa di disporre per l'attività di rappresentanza di interessi;

f) le risorse umane di cui si dispone per svolgere l'attività di rappresentanza di interessi. Se nell'attività di tali soggetti è previsto un qualunque tipo di contatto con il decisore pubblico, atto ad esercitare un'attività di pressione, questi devono essere iscritti al Registro.

5. I dati cui al comma 4 devono essere aggiornati ogni sei mesi, a cura del soggetto iscritto, il quale è altresì obbligato a comunicare al Comitato entro 30 giorni il verificarsi di cause di decadenza.

6. Non possono iscriversi al Registro e non possono esercitare attività di rappresentanza di interessi particolari, durante il loro mandato o il loro incarico, e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione del loro incarico:

a) i giornalisti che svolgono attività presso la Regione Lazio e Roma Capitale;

b) i dirigenti di partiti o movimenti politici;

c) i decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

d) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale estraneo alle stesse, ovvero gli incaricati di consulenze;

e) i soggetti che rivestono incarichi politici elettivi o di governo al livello europeo, nazionale e locale;

f) gli organi di vertice e i membri del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate della Regione Lazio e di Roma Capitale.

7. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari iscritti al Registro devono impegnarsi per iscritto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5.

8. Se, a seguito di controlli effettuati dal Comitato risulta che il rappresentante e/o il portatore di interessi particolari non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ovvero che questi siano decaduti, lo stesso provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti interessati, e alle eventuali misure elencate dall'articolo 11.

Articolo 5

(Obblighi degli iscritti al Registro e attività di controllo e verifica)

1. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari iscritti al Registro, siano essi persona fisica o giuridica, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione al Registro, trasmettono al Comitato di cui all'articolo 3, non oltre il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente. Tale relazione, sottoposta a verifica dal Comitato, viene pubblicata sul sito internet dello stesso e contiene:

- a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari poste in essere l'anno precedente;
- b) l'elenco dei decisori pubblici verso i quali tali attività sono state poste in essere;
- c) un resoconto sommario degli incontri avuti dal rappresentante e dal portatore di interessi con il decisore pubblico, indicante le tematiche affrontate;
- d) l'elenco delle risorse economiche impiegate, ed i modi in cui sono state impiegate, per lo svolgimento delle predette attività.

2. Il Comitato, laddove lo ritenga necessario, esaminata la relazione, dopo averla confrontata con quella prevista a carico dei decisori pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, può richiedere la trasmissione di dati e informazioni integrative.

3. Qualora nello svolgimento della attività di verifica emergano elementi che interessino le attribuzioni dell'Autorità Giudiziaria, il Comitato li trasmette al suddetto organo.

Articolo 6

(Diritti dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari)

1. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari iscritti al Registro hanno diritto di:
 - a) presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;
 - b) previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali, partecipare alle consultazioni di cui all'articolo 8 e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti legislativi e amministrativi, al fine di esercitare l'attività di rappresentanza di interessi, secondo le modalità definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare, previo parere del Comitato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera;
 - c) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dal Comitato indipendente e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.
2. I rappresentanti e i portatori di interessi iscritti al Registro hanno il diritto ad ottenere l'accesso ad una sezione riservata del sito internet della Regione Lazio, all'interno della quale è comunicata l'apertura di consultazioni riguardanti l'elaborazione di politiche pubbliche.
3. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari hanno la facoltà di comunicare al Comitato qualsivoglia comportamento del decisore pubblico in contrasto con quanto previsto dalla presente delibera.

Articolo 7

(Obblighi dei decisori pubblici)

1. I decisori pubblici, come individuati dalla presente legge all'articolo 2, comma 1 lettera c), sono obbligati a presentare, non oltre la scadenza del 30 gennaio di ogni anno, una relazione relativa agli incontri avuti con soggetti iscritti al Registro atta a descrivere sommariamente gli argomenti trattati e l'esito degli incontri.
2. I decisori pubblici hanno l'obbligo di garantire l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
3. I decisori pubblici hanno l'obbligo di rifiutare qualsiasi tipologia di beni, servizi, proprietà e somme di denaro provenienti da rappresentanti e/o portatori di interessi particolari. Sono esclusi da tale obbligo i doni di cortesia, purché si attengano al rispetto del ruolo e non superino un valore complessivo di Euro 1.000 annui con riferimento ai singoli rappresentanti e portatori di interessi particolari.
4. I decisori pubblici hanno l'obbligo di rendicontare pubblicamente e a cadenza annuale le proprie spese per le attività d'ufficio e le entrate consistenti in donazioni in denaro, beni e servizi superiori al valore di Euro 100, le quali vengono pubblicate sul sito dell'Amministrazione e del Comitato.
5. I decisori pubblici hanno l'obbligo, qualora ricevano un'offerta che costituisca violazione del comma 3 del presente articolo, di darne immediata comunicazione al Comitato.
6. I decisori pubblici hanno la facoltà di comunicare al Comitato qualsivoglia comportamento dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

Articolo 8

(Procedura di consultazione)

1. L'iscrizione al Registro conferisce il diritto di partecipazione paritaria alle consultazioni inerenti l'elaborazione di atti legislativi e amministrativi.
2. Le consultazioni sono obbligatorie, e hanno la durata minima di 20 giorni dalla presentazione dello schema di atto legislativo e amministrativo.
3. Le modalità delle consultazioni sono definite dall'Amministrazione con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, previo parere del Comitato;
4. Nel caso in cui non si proceda a consultazione di quanti abbiano regolarmente presentato domanda di partecipazione, il procedimento di formazione dell'atto legislativo e/o amministrativo è da ritenersi invalido.

Articolo 9

(Trasparenza)

1. È istituito all'interno del sito web della Regione Lazio, un portale per la rappresentanza degli interessi particolari.
2. Nella parte pubblica del portale viene pubblicato il Registro contenente altresì l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica dei soggetti iscritti e le relazioni annuali inviate al Comitato dai rappresentanti e dai portatori di interessi particolari.
3. La parte riservata del portale, contenente notizie in merito all'apertura delle procedure di consultazione riguardanti l'elaborazione di politiche pubbliche, è accessibile esclusivamente tramite credenziali rilasciate ai rappresentanti e ai portatori di interessi particolari al momento dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Articolo 10

(Codice deontologico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari ai sensi della presente legge.
2. Il codice deontologico è pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. È fatto divieto, per i rappresentanti e i portatori di interessi particolari, di svolgere attività di rappresentanza presso i decisori pubblici senza essere iscritti al Registro.

2. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari che non si attengano al rispetto delle disposizioni della presente legge sono sanzionati dal Comitato, previo parere obbligatorio del Presidente della Regione, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:

- a) richiamo formale;
- b) sospensione dall'iscrizione al Registro fino a un anno;
- c) sospensione dal Registro per tre anni;
- d) cancellazione definitiva dal Registro.

3. I decisori pubblici che non si attengano al rispetto delle disposizioni della presente delibera sono sanzionati dal Comitato, previo parere obbligatorio del Presidente della Regione, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:

- a) richiamo formale;
- b) pubblicazione del richiamo formale sul sito internet della Regione Lazio;
- c) pubblicazione del richiamo entro il termine di trenta giorni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

4. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, ogni violazione dei doveri previsti nel codice deontologico, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con le modalità di cancellazione dal Registro.

5. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato sul sito internet del Comitato. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari cancellati dal Registro non possono

chiedere una nuova iscrizione prima di cinque anni dalla cancellazione, salvo nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. I rappresentanti e i portatori di interessi particolari sono tenuti ad iscriversi nel Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.

RELAZIONE

PREMESSO

- Che il processo decisionale pubblico ha come obiettivo l'interesse generale della collettività. Questo deve considerarsi come l'insieme delle istanze dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari, i quali sono invitati alla partecipazione del processo, al fine di fornire al decisore pubblico ogni tipo di informazione necessaria ad agevolare la sua decisione nell'interesse collettivo;
- che il decisore pubblico non è depositario della volontà generale della collettività, né può essere sempre in grado di possedere in maniera autonoma tutte le informazioni necessarie per intraprendere la decisione più corretta;
- che l'esempio fornito dai modelli di regolamentazione adottati dagli ordinamenti dell'Unione Europea e dei Paesi anglosassoni dimostrano come l'attività di influenza del processo decisionale pubblico da parte dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari sia un elemento imprescindibile del corretto funzionamento delle Istituzioni democratiche;

CONSIDERATO

- che la regolamentazione delle attività dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari e dei decisori pubblici basata sui principi di legalità, trasparenza, pubblicità e partecipazione sia un forte deterrente contro le pratiche corruttive o altri comportamenti illegali riscontrabili nella pubblica amministrazione;
- che l'attuazione della presente legge garantisce alla Regione Lazio un sistema decisionale trasparente nei confronti della collettività, inclusivo delle sue istanze e aperto alla partecipazione degli interessi organizzati.

Si ritiene dunque indispensabile approvare la legge regionale riguardante la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e l'istituzione del registro pubblico dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari.